



Libero Consorzio Comunale di Ragusa

già Provincia Regionale di Ragusa

Prot. n. **0015066**

RAGUSA, **19.06.2020**

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

N. 02/2020

OGGETTO: ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – Autorizzazione temporanea per la gestione dell'impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) sito in c.da Cava dei Modicani nel comune di Ragusa ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/06.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la direttiva emanata dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con nota Prot. n. 013527 del 27.3.2019 avente ad oggetto: "*Ordinanza ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 n. 7/rif del 3 dicembre 2018 – Scadenza della speciale forma di gestione al 31 marzo 2019 – Indicazioni agli enti locali competenti nella gestione integrata dei rifiuti per assicurare la continuità dei servizi erogati, scongiurare emergenze igienico-sanitarie e tutelare la salute pubblica e l'ambiente*";

VISTE le precedenti Ordinanze n. 1/2019, n. 02/2019, n. 3/2019, n. 5/2019, n.6/2019 e n. 1/2020 di questo Commissario;

RICHIAMATO il contenuto della Direttiva Assessoriale Prot. n. 013527 del 27.3.2019 e, segnatamente, il punto 2.4. diretto ad evidenziare che l'attuale situazione *in subiecta materia* può allo stato essere affrontata attraverso il potere di ordinanza *extra ordinem* ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006, derogando in particolare gli artt. 15 e 19 della L.R. n. 9/2010;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 1642 del 12/12/2019 con il quale il Commissario Straordinario nominato per la SRR Ragusa Provincia ATO 7 "*è autorizzato in via urgente, straordinaria e temporanea, al conferimento della frazione di sottovaglio decadente dall'impianto di TMB sito in c.da Cava dei Modicani nel comune di Ragusa presso l'impianto di biostabilizzazione gestito dalla società Sicula Trasporti s.r.l. per un quantitativo pari a 25 t/g.*"

VISTA la nota del Presidente della SRR ATO Ambiente Ragusa, pervenuta a mezzo pec in data 17/06/2020, nota prot. n. 2580/U/20, assunta al prot. dell'Ente col n. 14862 del 17.06.2020 "*Richiesta di emissione di un provvedimento di autorizzazione temporanea per la gestione dell'impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) sito in c.da Cava dei Modicani nel comune di Ragusa ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/06*", con la quale si *...chiede, l'emissione di un provvedimento di autorizzazione temporanea per la gestione dell'impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB), nelle more che i competenti organi regionali provvedano alla conclusione dell'istruttoria e alla relativa autorizzazione in via ordinaria dell'impianto in questione, con potenzialità annua dell'impianto pari a 53.509,00 tonn (1.026,20 tonn/sett.)*

ATTESO che l'emissione di ordinanza ex art. 191 del D.lgs.vo 152/2006 è diretta sostanzialmente anche a consentire la gestione dell'impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) sito presso c.da "Cava dei Modicani" in Ragusa;

VISTO l'art. 182-bis D.Lgs. n. 152/2006 che prevede: *"Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:*

- a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;*
- b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;*
- c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica."*

VISTO il comma 1 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 il quale prevede che *"(...) qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente*

VISTO il comma 3 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 il quale prevede che: *"Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.*

VISTA la nota ns. prot. n.14906 del 18.06.2020 trasmessa a tutti i Comuni della Provincia Iblea, nella quale si fa presente che sarà emessa una nuova Ordinanza Contingibile ed Urgente, previa acquisizione parere tecnico degli Organi deputati, che segue l'Ordinanza n. 1/2020, nella quale si chiede la condivisione all'emissione della predetta Ordinanza;

VISTO il parere favorevole a condizione *"..Ferma restando la possibilità di valutare l'applicabilità del comma 3 dell'art 29 del D. Lgs. 152/2006, si esprime parere favorevole, per quanto di competenza (punti da 1 a 4 della bozza di ordinanza) all'esercizio del TMB, come da progetto, a condizione che il rifiuto biostabilizzato in uscita dal trattamento presenti un indice respirometrico dinamico potenziale (IRDP) non superiore a 1000 mg O₂/kg_{sv} h. A tale riguardo il gestore effettuerà verifiche in autocontrollo alla scadenza di ciascun ciclo di biostabilizzazione nonché sui rifiuti eventualmente giacenti in impianto dandone preventiva comunicazione alla UOC Attività Produttive Area Orientale di questa Agenzia ed al Libero Consorzio Comunale di Ragusa",* rilasciato da ARPA Sicilia, prot. n. 25785 del 18.06.2020 pervenuto a mezzo pec ed assunto al ns. prot. col n. 15034 del 19.06.2020, giusta ns. richiesta prot. n. 14902 del 18.06.2020, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il parere favorevole *...alle condizioni contenute nel parere dell'ARPA,* rilasciato da ASP Ragusa, Servizio Igiene Ambienti di Vita, prot. n. 733 del 19.06.2020 acquisito al protocollo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa al n. 15040 del 19.06.2020, giusta ns. richiesta prot. n. 14902 del 18.06.2020, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO l'art. 103 del Decreto Legge 17/03/ 2020, n° 18 (Cura Italia) convertito con Legge n. 27 del 24/04/2020 che, al punto 2) recita testualmente *"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente*

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validita' per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attivita', alle segnalazioni certificate di agibilita', nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

CONSIDERATO che con nota n. 1857 dello 04/05/2020 della SRR ATO Ambiente Ragusa è stata attivata la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per l'impianto di TMB nel sito di c.,da Cava dei Modicani a Ragusa;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 2289 del 29/05/2020 della SRR ATO 7 Ragusa sono state trasmesse le integrazioni della documentazione richiesta con nota ARTA - Dipartimento dell'Ambiente Servizio I, prot. n. 27966 del 22/05/2020

VISTE le note dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente – Servizio I - prot. nn. 31018 dello 05/06/2020 e 31921 del 10/06/2020, con le quali viene avviata la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);

RITENUTO che, nelle more che i competenti organi regionali provvedano alla definizione dell'istruttoria per il rilascio in via ordinaria del provvedimento autorizzativo conclusivo, occorre provvedere onde evitare le conseguenze igienico sanitarie, sottese all'interruzione di un pubblico servizio oltre che i pericoli per la incolumità pubblica e privata;

DATO ATTO che trattasi di servizio pubblico essenziale non suscettibile di subire interruzioni pena le suddette conseguenze igienico-sanitarie, anche in considerazione dell'approssimarsi dell'incremento delle temperature atmosferiche giornaliere;

ATTESO che l'eccezionale urgenza e improrogabilità dell'intervento *de quo* connesso alla situazione sopra rappresentata, in relazione alla previsione di danno incombente e di impossibilità di provvedere con gli ordinari mezzi offerti dalla legislazione ordinaria, legittima l'adozione del provvedimento contingibile ed urgente da parte del Commissario Straordinario di questo L.C.C., al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e dell'ambiente con provvedimento limitato nel tempo, considerato che i tempi di rilascio del provvedimento autorizzativo regionale conclusivo sono stati ridotti dall'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 27-03-2020, e nell'ambito del territorio provinciale di Ragusa servito dall'impianto TMB sito in c.da “Cava dei Modicani” a Ragusa;

ATTESO che la precedente ordinanza n. 01/2020, con scadenza in data 30/04/2020, permetteva, tra l'altro, la prosecuzione dei lavori di adeguamento dell'impianto di Trattamento Meccanico Biologico;

RITENUTO, pertanto:

- necessario, nella circostanza di che trattasi, procedere all'adozione di una ordinanza contingibile ed urgente che consenta il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

-necessario derogare agli artt. 25, 29 ter, 29 sexies, 29 octies e 29 nonies del D.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii in materia di V.I.A. e di A.I.A. ai fini del rilascio del P.A.U.R., nonché agli artt. 15 e 19 della L.R. n. 9/2010;

RICHIAMATO l'articolo 191 del D.Lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza in merito;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate anche se non materialmente trascritte, in via temporanea ed urgente, al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e nocimento alla pubblica salute, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitaria nel territorio dei comuni della provincia di Ragusa serviti dall'impianto di TMB sito in C.da "Cava dei Modicani" in Ragusa:

- 1) *...Ferma restando la possibilità di valutare l'applicabilità del comma 3 dell'art 29 del D. Lgs. 152/2006, si esprime parere favorevole, per quanto di competenza (punti da 1 a 4 della bozza di ordinanza) all'esercizio del TMB, come da progetto, a condizione che il rifiuto biostabilizzato in uscita dal trattamento presenti un indice respirometrico dinamico potenziale (IRDP) non superiore a 1000 mg O₂/kgsv h. A tale riguardo il gestore effettuerà verifiche in autocontrollo alla scadenza di ciascun ciclo di biostabilizzazione nonché sui rifiuti eventualmente giacenti in impianto dandone preventiva comunicazione alla UOC Attività Produttive Area Orientale di questa Agenzia ed al Libero Consorzio Comunale di Ragusa la gestione del servizio di TMB (trattamento meccanico biologico) dei rifiuti solidi urbani residui non pericolosi indifferenziati nell'impianto sito in c.da "Cava dei Modicani" in Ragusa per la durata di 120 (centoventi) giorni a far data dell'emissione della presente e, comunque, non oltre il periodo di durata del permanere delle condizioni di contingibilità in premessa evidenziate: segnatamente nelle more che i competenti organi regionali provvedano all'istruttoria ed alla relativa autorizzazione in via ordinaria dell'impianto in questione;*
- 2) autorizzare il conferimento ai sensi del superiore punto 1), nella quantità media giornaliera di 146,6 t/die (valore massimo settimanale di 1.026,2 t/set.);
- 3) i processi di biostabilizzazione devono essere comunque idonei a ridurre in modo consistente l'attività biologica nel rispetto della lettera a) della nota (*) della tabella 5, contenuta all'art. 6, del DM 24 giugno 2015 (Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica), nonché delle prescrizioni del diritto dell'Unione Europea ed in particolare della Direttiva 2008/98/UE e del parere motivato prot. 9026 dell'1 giugno 2012 della Commissione inviato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/4021: tale requisito è ritenuto soddisfatto da una accertata riduzione dell'IRDP almeno pari al 65%;
- 4) i rifiuti ad oggi presenti nell'impianto dovranno completare il processo di trattamento fino al raggiungimento del valore inferiore a 1.000 per il parametro I.R.D.P., per essere successivamente trasferiti presso altro impianto appositamente autorizzato;
- 5) di nominare ai sensi del punto 2.4 – lett. d) della Direttiva Regionale Prot. n. 013527 del 27.3.2019, per il periodo indicato al precedente punto 1) ed alle relative condizioni, quale "Commissario" della S.R.R. ATO 7 Ragusa il Presidente della SRR ATO 7 Ragusa, avv. Giuseppe Cassì, affinché garantisca, in nome e per conto dei Comuni, la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti, avvalendosi della struttura organizzativa in atto esistente (Consorzio o Società d'ambito in liquidazione), nonché dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti attualmente utilizzati o gestiti a qualunque titolo dalla Società d'Ambito stessa e delle relative autorizzazioni.
- 6) dare atto che gli oneri derivanti da tale attività, per i quali dovrà essere istituita separata contabilità, sono posti proporzionalmente a carico delle amministrazioni locali beneficiarie del servizio;
- 7) di disporre l'esecuzione della presente Ordinanza, nell'ambito delle rispettive competenze, a cura del Commissario Straordinario nominato presso la S.R.R. A.T.O. 7 Ragusa in liquidazione, nominato con la presente Ordinanza, affinché garantisca, in nome per conto dei Comuni, la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti, avvalendosi della struttura organizzativa e degli impianti attualmente utilizzati o gestiti a qualunque titolo dalla Società d'Ambito stessa e delle relative autorizzazioni;
- 8) di dare atto che per la piena efficacia della presente ordinanza è necessario da parte del Commissario Straordinario nominato presso la S.R.R. A.T.O. 7 Ragusa in liquidazione acquisire le eventuali preventive autorizzazioni da parte della Regione;
- 9) di riservarsi di revocare la presente Ordinanza, ove dovessero venir meno i presupposti che l'hanno determinata;

- 10) Trasmettere copia della presente ordinanza al Ministero dell' Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero della Salute, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Regione Siciliana, all' Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, all' Assessorato Regionale all' Energia e ai Servizi di P.U., al Prefetto di Ragusa, all' ASP 7 di Ragusa, alla ST ARPA di Ragusa, ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Ragusa, al Presidente della SRR ATO 7 RG, al Presidente del Collegio dei liquidatori di ATO Ragusa Ambiente spa in liquidazione, all' Impresa Impreser s.r.l. di Catania.
- 11) di pubblicare il presente provvedimento all' Albo Pretorio on-line e nella sezione Trasparenza dell' Ente, per le forme idonee e adeguate di pubblicità e informazione. Contro la presente Ordinanza è ammesso, ricorso amministrativo giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Ragusa, 19.06.2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DR. SALVATORE PIAZZA

